



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 marzo 2022 n.52

(Ratifica Decreto Delegato 4 marzo 2022 n.28)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 4 marzo 2022 n.28 – Interventi a sostegno degli operatori economici e delle famiglie in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19 - promulgato:

Visto l'articolo 55 della Legge 22 dicembre 2021 n.207;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 28 febbraio 2022;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.20 del 17 marzo 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 4 marzo 2022 n.28 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE FAMIGLIE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 del Decreto Delegato n. 60/2021)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.60/2021, come modificato dall'articolo 1 del decreto delegato n.28/2022 è così modificato:

“Art.4

(Modalità per usufruire della sospensione del pagamento della quota capitale afferente a mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamenti bancari in favore di operatori economici)

1. Al fine di accedere all'intervento di cui al presente decreto delegato, gli operatori economici aventi sede nella Repubblica di San Marino, possono beneficiare, previa apposita richiesta inoltrata all'istituto di credito sammarinese con il quale hanno in essere esposizione debitoria, della sospensione del pagamento delle quote di capitale afferenti a mutuo ipotecario o chirografario

ovvero altre tipologie di finanziamento. La sospensione attiene anche a finanziamento assistito da beneficio o contributo pubblico ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato. Per il periodo di sospensione è comunque riconosciuto il contributo in conto interessi previsto dalle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato senza che ciò determini il prolungamento di tale periodo di contribuzione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, anche in via telematica, entro il 30 giugno 2022.

Il soggetto istante deve essere in regola con i relativi pagamenti alla data del 31 dicembre 2021. La regolarità dei pagamenti deve intendersi riferita in tutto il sistema bancario e, pertanto, in Centrale Rischi non devono essere rilevate nei confronti del richiedente tensioni di sorta (sconfinamenti, rate insolute, posizioni in sofferenza, ecc.).

Nel caso di Società, Enti, Fondazioni ed Associazioni la comunicazione è presentata dal legale rappresentante.

In presenza di rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2022 e la data di presentazione della predetta richiesta, il cliente dell'istituto di credito, per rendere esecutiva la sospensione di cui al comma 1, dovrà pagare, a richiesta di quest'ultimo, la quota interessi delle rate o dei canoni insoluti.

3. La richiesta di cui al comma 2 è sottoposta alle verifiche e valutazioni dell'istituto di credito finanziatore, il quale ha facoltà di chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto alla propria istruttoria.

4. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e sino al 31 marzo 2023.

5. L'applicazione della misura di cui al comma 1:

- a) non determina alcuna modifica delle condizioni contrattuali originariamente pattuite;
- b) non comporta ulteriori formalità all'accordo originario di finanziamento stipulato tra l'istituto di credito e il soggetto richiedente, anche in relazione alla conservazione delle eventuali garanzie ad esso collegate, non essendo necessaria alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri;
- c) non determina nuovi o maggiori oneri, anche fiscali, a carico delle parti;
- d) non comporta altresì la decadenza e la sospensione dei benefici e dei contributi di cui alle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato.

6. Il soggetto al quale è stata accordata la possibilità di accedere alla misura di cui al comma 1 è comunque tenuto al pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti di cui lo stesso è titolare, secondo le modalità già stabilite nel relativo piano di ammortamento.

7. Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva inferiore ad anni 30 (trenta), la sospensione determina il prolungamento del contratto originariamente sottoscritto dal richiedente per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Di contro, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva pari o superiore ad anni 30 (trenta), la sospensione non determina il prolungamento del contratto originario, talché, decorsa la stessa, l'istituto di credito provvede al ricalcolo delle rate di mutuo ovvero del canone di locazione tenuto conto delle quote capitale non versate per effetto della sospensione medesima.

8. I benefici di cui al comma 1 verranno meno qualora nel periodo di sospensione intervenga il mancato pagamento delle rate scadute da parte del debitore, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento n.2007-07 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con conseguente possibilità per l'istituto di credito di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse quelle previste nel contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione.

9. Per tutta la durata della misura di sostegno, di cui al comma 1, gli operatori che svolgono la propria attività nella forma di società, si impegnano a:

- a) non distribuire utili per la durata della sospensione;
- b) non restituire finanziamenti a soci per la durata della sospensione;

- c) non effettuare cessioni di rami aziendali per la durata della sospensione;
- d) informare l'istituto di credito in ordine a nuovi investimenti effettuati.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4-bis del Decreto Delegato n.60/2021 e sue successive modifiche)

1. L'articolo 4-bis del Decreto Delegato n.60/2021 così come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato 29 aprile 2021 n. 73 è così sostituito:

“Art.4-bis

(Sospensione del pagamento della quota capitale afferente a mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamenti bancari in favore delle persone fisiche)

1. Al fine di sostenere i bisogni dei nuclei familiari ovvero di persone singole residenti sul territorio della Repubblica di San Marino colpiti dall'epidemia da COVID-19, la persona fisica può beneficiare per i mutui ipotecari o chirografari e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche concessi per le finalità di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n. 110 e sue successive modifiche e alla Legge 31 marzo 2015 n. 44 e sue successive modifiche, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di ricezione della richiesta e sino al 31 marzo 2023. La sospensione deve essere espressamente richiesta dall'interessato all'istituto di credito sammarinese e concerne esclusivamente il rimborso delle quote in conto capitale. Detta richiesta può essere avanzata per tutti i finanziamenti stipulati con gli istituti di credito, anche per quelli che non sono assistiti da garanzia dello Stato o da contributo ai sensi e per gli effetti delle succitate disposizioni. Per il periodo di sospensione è comunque riconosciuto il contributo in conto interessi da parte dello Stato previsto dalle vigenti disposizioni succitate senza che ciò determini il prolungamento di tale periodo di contribuzione.

2. Per poter beneficiare della sospensione di cui al comma 1, il soggetto titolare dei mutui e finanziamenti deve presentare apposita richiesta all'istituto di credito finanziatore, anche per via telematica, entro il 30 giugno 2022, nella quale dovrà altresì dichiarare di essere in regola con i relativi pagamenti alla data del 31 dicembre 2021 nonché di aver subito una temporanea carenza di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, a causa del verificarsi di una delle seguenti condizioni in capo ad uno dei membri del nucleo familiare richiedente, a partire dal mese di marzo 2021:

- a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato (fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo);
- b) ammissione agli ammortizzatori sociali;
- c) ammissione alla misura di integrazione salariale per un periodo pari o superiore a 15 giorni lavorativi a partire dal mese di marzo 2021;
- d) ammissione al regime di trattamento retributivo ridotto o assoggettamento alle decurtazioni retributive previste per i lavoratori pubblici per un periodo pari o superiore a quindici giorni lavorativi a partire dal mese di marzo 2021;
- e) ammissione alle disposizioni in materia di indennità economica temporanea da parte dell'ISS che hanno comportato una riduzione dell'erogazione al di sotto dell'86%;
- f) adesione ad accordi di solidarietà che abbiano comportato una riduzione della retribuzione mensile di almeno 1/3;
- g) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare;

h) parimenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono beneficiare della sospensione di cui al comma 1, secondo le modalità ed i termini di cui sopra, a condizione che siano in regola con i pagamenti dei mutui e finanziamenti per i quali richiedono la medesima alla data del 31 dicembre 2021 e che abbiano subito temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In presenza di rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2022 e la data di presentazione della richiesta, il cliente, per rendere esecutiva la sospensione, dovrà pagare, a richiesta della banca, la quota interessi delle rate o dei canoni insoluti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è sottoposta alla valutazione dell'istituto di credito finanziatore, il quale può altresì chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto per l'istruttoria.

4. La misura di cui al comma 1:

- a) non determina alcuna modifica delle condizioni contrattuali originariamente pattuite;
- b) non comporta ulteriori formalità all'accordo originario di finanziamento stipulato tra l'istituto di credito e il soggetto richiedente, anche in relazione alla conservazione delle eventuali garanzie ad esso collegate, non essendo necessaria alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri;
- c) non determina nuovi o maggiori oneri, anche fiscali, a carico delle parti.

5. L'applicazione della misura di cui al comma 1, non comporta altresì la decadenza e la sospensione dei benefici e dei contributi previsti dalla Legge n. 110/1994 e sue successive modifiche e dalla Legge n. 44/2015 e sue successive modifiche.

6. Il soggetto che beneficia della misura di cui al comma 1, è comunque tenuto al pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti di cui lo stesso è titolare, secondo le modalità già stabilite nel relativo piano di ammortamento.

7. Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva inferiore ad anni trenta, la sospensione determina il prolungamento del contratto originariamente sottoscritto dal richiedente per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Di contro, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva pari o superiore ad anni trenta, la sospensione non determina il prolungamento del contratto originario, talché, decorsa la stessa, l'istituto di credito provvede al ricalcolo delle rate di mutuo ovvero del canone di locazione tenuto conto delle quote capitale non versate per effetto della sospensione medesima.

8. I benefici di cui al comma 1 verranno meno qualora nel periodo di sospensione intervenga il mancato pagamento delle rate scadute da parte del debitore, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento n.2007-07 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con conseguente possibilità per l'istituto di credito di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse quelle previste nel contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione.

9. Per il mutuo di edilizia cooperativa, di cui alla Legge n.110/1994 e sue successive modifiche, la richiesta di sospensione ai sensi del precedente comma 1 può essere presentata dal socio della cooperativa direttamente interessato, anche in assenza di comunicazione alla cooperativa di appartenenza. L'istituto di credito, verificate le condizioni previste dal presente articolo, trasmetterà al socio l'esito della richiesta e nel caso sia concessa la sospensione provvederà ad inviare comunicazione alla cooperativa.”.

Art. 3

(Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell'emergenza economica causata da covid-19)

1. Rivive il Decreto Legge 22 dicembre 2021 n.206 “Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell'emergenza economica causata da covid-19”.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33-bis del Decreto - Legge 21 gennaio 2022 n. 6 “Rafforzamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da covid-19” sono

fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del predetto Decreto - Legge 22 dicembre 2021 n.206 sino all'entrata in vigore del presente decreto nonché gli effetti ad essi conseguenti.

Art. 3-bis
(Proroga scadenze fiscali)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche è prorogato, in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2021, al 30 settembre 2022.

2. Il termine per la presentazione dei seguenti allegati alla dichiarazione dei redditi sono prorogati, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2021, al 30 settembre 2022:

- a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
- b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
- c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.

3. Il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 è prorogato, in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2021, al 30 settembre 2022.

Di conseguenza il termine per il versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 è prorogato, in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2021, al 30 settembre 2022.

4. Per effetto delle proroghe di cui al comma che precede, in via straordinaria, la Contabilità di Stato è autorizzata a registrare, nel Rendiconto Generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 2021, l'accertamento previsto dell'imposta IRAFE pari all'importo di euro 2.000.000,00 su apposito capitolo in entrata da istituire.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini